

Per « lotto precedente » ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 3 gennaio 1978 n. 1, deve intendersi quello i cui lavori sono stati aggiudicati mediante pubblica gara e pertanto non solo il primo lotto, ma anche quelli eventualmente susseguenti, purché aggiudicati nuovamente con l'osservanza della regola generale della pubblica gara. La condizione posta dall'art. 12, primo comma, n. 2 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, secondo la quale i lavori di cui al « lotto precedente » debbono essere ancora in corso affinché si possa affidare a trattativa privata l'esecuzione di lavori relativi ad ulteriori lotti, deve intendersi che debbono essere ancora in corso i lavori del lotto che viene immediatamente prima di quello da appaltare a trattativa privata, a prescindere dal modo di assegnazione di esso (gara o trattativa privata); pertanto, limitatamente a questo aspetto, le parole « lotto precedente » vanno lette nel loro corrente e letterale significato di « lotto che immediatamente precede ».